

Anton Rudokvas, professore

Universita Statale di San Pietroburgo (SPbSU)

La descrizione (traduzione) del ‘trust’ nei termini di civil law

Una descrizione o traduzione del “trust” nei termini di *civil law* non sarebbero altro che una sfida per il giurista russo, se si tiene conto che l’autorevole letteratura giuridica russa riflettente “*communis opinio doctorum*” dichiara unanimamente che il tentativo di implementare la concezione del “trust” nell’ordinamento giuridico della Russia non sarebbe altro che ‘l’effetto di influenza delle concezioni anglo-americane assolutamente aliene per noi’. Dunque il “trust” non va considerato come un ponte, ma come un abisso tra le giurisdizioni del *Common Law* e *Civil Law*. Il riconoscimento dell’evidentissimo fatto che l’idea del “trust” era assunta nei sistemi di *Civil Law* porta sempre alla conclusione della dottrina dominante che tale trapianto giuridico si rivela solo nelle attrezzature che sono simili al “trust”. Essendo più o meno analoghe al vero “trust” inglese per i loro compiti, esse si distinguono assolutamente da esso nella loro struttura interiore.

L’argomentazione che serve da prova per detta tesi appoggia sulla pietra angolare dell’inaccessibilità per il pensiero del *Civil Law* di una partizione del diritto di proprietà in segmenti attribuiti a diverse persone siccome questo diritto assoluto si presuppone indivisibile. Invece, la divisione del diritto di proprietà viene considerato come il principale presupposto della costruzione dei “trust” nel sistema inglese.

Nella loro critica, assai recente, dei tentativi di implementare il “trust” nella giurisdizione *Civil Law* gli esperti russi del diritto civile caratterizzano i risultati dei detti esperimenti “meccanismi surrogati dei “trust”. Secondo loro, i promotori dei “trust” sarebbero stati responsabili della disattenzione nei riguardi della principale caratteristica della detta concezione che consiste nella frammentazione del diritto di proprietà per il “trust” in “titolo legale” secondo il *Common Law* e “titolo equo” secondo il diritto di equità, il che sarebbe impossibile nel sistema giuridico unitario del *Civil Law*. In altre parole, loro sono sicuri che la costruzione del “trust” sia inevitabilmente legata non solo alla disintegrazione del diritto di proprietà, ma anche alla natura dualistica del diritto inglese nel quale il *Common Law* ed *Equity* coesistono in un modo che si potrebbe paragonare alla coesistenza di *ius civile* e *ius honorarium* nel diritto romano. Un risultato pratico riassuntivo del detto ragionamento si rivela nel decisivo rifiuto di cercare un nucleo strutturale per descrivere moltissimi strumenti applicabili nelle giurisdizioni del *Civil Law* come sostituti dell’istituto “trust”.

Da altro lato, comparando la definizione del “trust” proposta dai civilisti non appartenenti alla Russia notiamo facilmente che essa sia formulata in modo astratto e generalizzato, cioè priva di qualsiasi requisito del *Common Law*, ed è potenzialmente adottabile con lo stesso aspetto a tutt’e due giurisdizioni che concorrono per la priorità nella tradizione giuridica occidentale.

Ad esempio, l’autore italiano Luigi Cariota-Ferrara riferendosi al collega tedesco Klausning definisce il “trust” come un.. “principio generale per l’applicazione del diritto in quei casi in cui l’equità esige o suggerisce una considerazione di interessi di altre persone di fronte alla posizione formalmente legittima del titolare del diritto”.

Ma in questa carcassa concettuale il “trust” va identificato *mutatis mutandis* al principio di buona fede e di inammissibilità dell’abuso del diritto perché anche le clausole generali nei sistemi di *civil law* servono all’esclusione di situazioni nelle quali la legittimità formale possa urtare frontalmente la giustizia morale, l’onestà ed l’equità prese nel loro largo, non tecnico, significato.

Sembra che un significato speciale che si attribuisce all’equità considerata come termine tecnico del diritto inglese non crei ostacoli per assomigliare il “trust” alle clausole generali di *civil law*. Gli autori inglesi Buckland e McNair nel loro famoso libro “Roman law@Common Law. A Comparison in Outline” hanno sottolineato che: ‘In tutti i sistemi giuridici, ad eccezione di quelli più primitivi, esiste un permanente conflitto di due modi di interpretazione, uno severo e l’altro “equo”. Certe volte questo conflitto si esprime come quello tra *verba* e *voluntas*, che però non è lo stesso. Tanto nel diritto romano, quanto in quello inglese esiste una costante aspirazione al trionfo della “equa” dottrina. Però nel nostro sistema (quello inglese) l’equità trascorse la via dall’indefinitività alla chiarezza, dalla modalità di discrezione onesta al sistema giuridico del diritto perfezionato’.

Nello stesso tempo gli autori ricordati hanno richiamato l’attenzione al fatto che nei primi periodi dell’*equity* inglese non esistevano “tribunali dell’equità”. Intanto i tribunali del *Common Law* si stimavano liberi nel applicare i principi equi. Da altro lato i detti autori scrivevano della natura in gran parte identica all’*Edictum Perpetuum* romano della moderna *equity* inglese esistente dai tempi dello *Judicature Act*, benché quello (editto) si sostantivasse in modo che dal punto di vista pratico fu legislativo. Tuttavia dal punto di vista dei detti giuristi inglesi ‘lo stato delle cose non distingueva sia nel diritto inglese dei primi periodi, sia dopo l’approvazione dello *Judicature Act*, e lo stesso nel diritto romano dopo che nel secondo secolo d.C. ebbe la fissazione l’*Edictum Perpetuum*, tanto che “le giuste interpretazioni furono sempre abbastanza indipendenti” dalle norme oramai in

qualche modo istituzionalizzate. Per di più: ‘l’interpretazione dei giuristi progrediva adottandosi alle regole dell’editto in pari modo quanto a quelle altre’.

Questa analisi retrospettiva dimostra che dal punto di vista tecnico esistono diverse vie per istituzionalizzare l’equità, capace di creare delle nuove concezioni che una volta introdotte con onesta discrezione dei giudici, in seguito tendono ad ottenere la fissazione al livello legislativo. In ultima istanza i frutti della detta fissazione, a loro turno, *ad hoc* diventano oggetto di un critico esame attraverso un’ottica di equità come idea. Questo processo di tempo in tempo porta alle aggiunte e agli emendamenti a queste ultime, sempre grazie alla discrezione dei tribunali che usano i principi generali come clausole generali.

Riassumendo i ragionamenti fatti potremmo dire che l’origine del “trust” dall’equity nel diritto inglese, come tale, non crea ostacoli per la sua implementazione nel diritto civile. Un problema più complicato consiste nel compatirlo con la carcassa concettuale del *civil law* che possiede un aspetto del tutto differente dalla carcassa concettuale del *common law*.

Expressis verbis il detto problema potrebbe essere trasformato in due questioni:

- 1) Si chiede se la concezione del “trust” sia legata indiscibilmente alla concezione della scissione del diritto di proprietà in diversi segmenti attribuiti ai diversi titolari, oppure essa potrebbe essere concettualizzata in qualche altro schema della dogmatica giuridica?
- 2) Domandiamo anche se la concezione della frammentazione del diritto di proprietà in diversi segmenti attribuiti ai diversi titolari fosse in tal grado aliena al pensiero giuridico del *civil law* che potrebbe bloccare l’implementazione del “trust”?

Sembra che il tratto principale della sopraccitata definizione del “trust” formulata da *Klausing* e ripetuta in seguito da *Cariota-Ferrara* consista nel sottolineare quella caratteristica del “trust” che è la facoltà per il beneficiario di chiedere la reintegrazione in forma specifica del bene alienato in modo ingiustificato dal *trustee* a un terzo, benché solo se quest’ultimo non agiva in buona fede. Dal punto di vista della dogmatica giuridica la regola che il beneficiario ha azione nei confronti di terza persona per richiedere il bene presuppone l’esistenza del suo rapporto giuridico non solo con il *trustee*, ma *erga omnes*, ossia con indeterminata cerchia di persone. Riteniamo il tratto più curioso del detto schema che nel quadro della tradizione classica civilistica il beneficiario *prima facie* doveva essere

competente solo per un'azione nei confronti del *trustee* infedele sotto il Diritto delle obbligazioni.

Beninteso che il riconoscimento della coesistenza dei due rapporti giuridici indipendenti *erga omnes* nei riguardi degli stessi beni, cioè di un rapporto assoluto con il *trustee* come proprietario e l'altro con il beneficiario, potrebbe far concludere in un certo modo che sono proprietari le ambedue queste persone. Nello stesso tempo se si prendono in considerazione le differenze tra le facoltà a loro concesse nel momento di costituzione del *trust*, si potrebbe arrivare al riconoscimento della divisione tra di loro del diritto di proprietà. Un simile ragionamento potrebbe essere naturale nei riguardi del *common law* che trae le sue concezioni fondamentali del diritto patrimoniale dall'idea germanica del *Gewere*.

Tuttavia merita l'attenzione il fatto che questa via di concettualizzazione della detta situazione non si presenta l'unica possibile. Ci sono diverse alternative.

Per esempio, è ben nota la costruzione del "diritto su diritto" che trae le sue origini dalla concezione del diritto romano delle "*res incorporales*" come oggetti del diritto. Si rivela praticamente nel conferimento al creditore nell'obbligazione della tutela aquiliana *erga omnes*. Logicamente questa dottrina presuppone l'esistenza dell'assoluto rapporto giuridico del creditore con una quantità incerta dei terzi.

Un analogo sviluppo dell'idea di tutela aquiliana dei crediti osserviamo in Francia, dove 'a partire dalla seconda metà dell'Ottocento la tutela aquiliana viene accordata, a tutela del credito, nei confronti del terzo che sia concorso nell'inadempimento contrattuale. In particolare si usa nei confronti del terzo il quale, acquistando dal promittente venditore, abbia leso il credito del promissario acquirente (Trib. Boulogne, 15 aprile 1897); e già nella prima metà del secolo [ventesimo] si appresta la tutela aquiliana al patto di prelazione, condannando al risarcimento del danno il terzo che, in mala fede, abbia acquistato da chi è vincolato da un tale patto (App. Toulouse, 15 luglio 1918; App. Bordeaux, 19 agosto 1934)".

Secondo Francesco Galgano a partire dagli anni settanta del Novecento anche la giurisprudenza italiana 'ha progressivamente esteso ai diritti di credito la tutela aquiliana, un tempo riservata ai diritti assoluti: il creditore, il cui diritto sia stato pregiudicato da un terzo, ha azione nei confronti di questo per il risarcimento del danno e, se possibile, per la reintegrazione in forma specifica. I diritti di credito sono così diventati diritti patrimoniali protetti nei confronti di chiunque, così come un tempo erano solo i diritti reali'.

Proseguendo con questo tipo di argomentazione si arriva a concludere che se il dato ordinamento giuridico riconosce in qualità del principale rimedio per la responsabilità da fatto illecito proprio il risarcimento in forma specifica (se sia praticamente possibile), allora il beneficiario, essendo danneggiato da fatto illecito, avrebbe l'azione nei confronti della terza persona, che consapevolmente acquistò i beni alienati illecitamente dal *trustee*.

Proprio questa costruzione fu creata dalla dottrina del diritto tedesco e austriaco in qualità del rimedio per il primo compratore contro il secondo acquirente, il che serviva nella situazione della “doppia vendita”, quando il venditore tenuto a trasferire la stessa cosa a due diverse persone in conformità a due diversi contratti di vendita, indipendenti tra essi, in realtà trasferiva il possesso e il diritto di proprietà tramite il atto di *traditio* al secondo acquirente, informato dell'esistenza del primo compratore.

Nella letteratura del diritto comparato è stata già notata da Rodolfo Sacco la somiglianza tra questo meccanismo evidentemente proveniente dalle clausole generali e il “trust”, riconosciuto dal diritto inglese per la stessa situazione con gli stessi risultati.

Dall'altra parte, una eventuale generalizzazione di tale approccio potrebbe condurre alla rinascita della vecchia concezione *ius ad rem*, la quale essendo nata nel diritto feudale del medioevo trovò in seguito un posto nelle prime codificazioni del diritto naturale (in particolare, in ALR). *Ius ad rem* per la sua natura giuridica sta nel mezzo tra *ius in personam* e *ius in rem* come *genus tertius*.

Come tale, questa concezione è stata respinta dalla dottrina Pandettistica come incompatibile con il sistema del diritto. Però, in realtà essa non muore essendo legata sia all'idea dell' *actio in rem scripta* ed *obligatio propter rem*, che in sostanza è reincarnata nei moderni obblighi di rendita aggravanti gli immobili, sia alla concezione della “relativa proprietà” trovantesi ancora nel centro delle vive discussioni delle diverse dottrine del *civil law*, prima di tutto (ma non solo) in relazione alla descrizione della natura giuridica del possesso *ad usucapionem*.

In tal modo sembra che il ritorno sulla strada di sviluppo della dogmatica tracciata ancora nei tempi di *ius commune*, *usus modernus Pandectarum* e nelle prime codificazioni del “diritto naturale”, ma poi abbandonata grazie all'espansione del pensiero Pandettistico, contribuisca a creare “una carcassa concettuale” per “inserire” la costruzione del “trust” nella dogmatica privatistica del *civil law*.

Sembra che proprio questo intendeva dire il fautore di ‘neo-pandettistica’ Reinhard Zimmermann scrivendo: “Abbiamo creato un vero trust europeo che con questo non è diventato per niente il trust inglese”.

Però, anche se l’adopero della concezione della “proprietà divisa” si riconoscesse come l’unico possibile modo di tradurre il “trust” in lingua del *Civil law*, non dovrebbe portarci alla sconsolante conclusione della sua inconciliabilità con il *Civil Law*.

Il fatto sta non solo in ciò che la concezione della “proprietà divisa”, prosperava dai tempi di *ius commune* medioevale fino alle prime codificazioni moderne. Si presenta che la comprensione della realtà giuridica sorta da quel tipo di ragionamento influisce finora sulle dottrine del *civil law* dell’origine francese, anche se questo fatto non viene riflesso da parte dei rappresentanti di quelle dottrine, né degli specialisti del diritto comparato.

E’ ben noto che esistono due modi per descrivere rapporti tra il diritto di proprietà ed altri diritti reali che da tanto tempo concorrono nella tradizione civilistica europea. Uno di essi, proveniente dal *Gewere* germanica, ossia dalla concezione della “proprietà divisa”, considera la costituzione dei diritti reali a guisa dell’atto di staccare gli spicchi d’arancia dal frutto supponendo logicamente una parziale perdita delle facoltà del proprietario che avesse conferito a una terza persona il diritto reale sulla sua propria cosa. Per esempio, il patriarca della tarda germanistica Otto von Gierke considerava i diritti reali limitati come non altro che “frammenti della proprietà divenute autonome”.

E al contrario, nel diritto delle Pandette il concedere a una terza persona del diritto reale significa creare un diritto, nuovo dal punto di vista quantitativo, esistente parallelamente al diritto di proprietà in forma di aggiunta ad esso avente un volume che si incrocia con il diritto di proprietà. In tal modo nei limiti della concezione unitaria del diritto di proprietà risalente al pensiero Pandettistico il proprietario non perde nessuno delle sue facoltà fino al cessare del diritto di proprietà come tale. Tuttavia egli ha diritto di attuarli soltanto in quanto che la loro realizzazione non ostacoli la realizzazione dei diritti reali limitati di altrui sulla cosa ad egli appartenente. Solo in questo schema la famosa metafora dell’“elasticità” del diritto di proprietà (*ius ricadentiae*) riacquista il suo fondamento logico.

Grazie a tale comprensione della natura giuridica della proprietà, il diritto tedesco si sottrae dalla regola romana *nulli res sua servit*, ammettendo la concorrenza tra il diritto di proprietà e il diritto reale limitato nelle stesse mani.

Tuttavia in Francia e nei sistemi del *civil law* affiliati a quello francese la situazione è molto più complicata. L'abolizione del sistema feudale in Francia dopo la Rivoluzione portò a una dichiarazione della concezione assoluta ed unitaria della proprietà nel *Code Civil* e nella dottrina. Ma dall'altra parte, la dottrina francese, nello stesso tempo, considera i rapporti tra la proprietà e i diritti reali sulla cosa altrui secondo il modello noto in francese come *démembrement* che si traduce meglio di tutto come spezzettamento. Secondo questo modello, la combinazione delle facoltà del proprietario viene intesa come combinazione delle parti del diritto di proprietà, delle quali una o più parti potrebbero essere trasferite sull'altra persona.

Il rifiuto della concezione del periodo prerivoluzionario, cioè quella della proprietà scissa diventò condusse a una concettualizzazione degli elementi sottratti in qualità di qualcosa di diverso dalla proprietà, come *iura in re aliena*. Ma in realtà, questa dottrina si ispira delle idee dei glossatori medievali, i quali a loro turno realizzavano la sintesi tra il *dominium* del diritto romano e la *Gewere* germanica. Ecco perché in realtà loro ragionavano con le categorie della proprietà scissa, ossia proprietà divisa. Quindi, 'il diritto di proprietà, aggravato di un diritto reale limitato, si considera di solito come diritto nudo, il che significherebbe che alcune facoltà in esso contenenti, in qualità del diritto reale, che differisce da proprietà, fossero trasferite sull'altra persona'.

Riassumendo, si dovrebbe acconsentire con l'opinione che la dottrina francese, nonostante la dichiarazione dell' assoluta ed unitaria proprietà, nel suo midollo – e proprio nei riguardi del diritto reale - si trovi molto più vicina al diritto inglese che a quello tedesco, basantesi sulle dottrine pandettistiche.

E anche di più, la concorrenza dei due approcci, da noi descritti prima, nel corso di armonizzazione del diritto privato in Europa portò alla prevalenza dell'approccio francese. L'autore olandese Bram Akkermans afferma quanto segue:

“Nel complesso, sembra che ora sia dominante il pensiero secondo il quale il diritto reale limitato concluda in sé delle determinate facoltà prese dal diritto di proprietà che si trovano provvisoriamente nelle mani di un'altra persona. Quando si accoppiano la proprietà e il diritto reale limitato le facoltà concluse nel diritto reale limitato si restituiscono al proprietario, mentre il diritto reale limitato cessa la sua esistenza per via della confusione con il diritto di proprietà”.

Dall'esame fatto risulterebbe che al livello dell'apparato radicale non esista l'abisso tra due forme d'interpretazione, quella del *common law* e del *civil law*, nei

riguardi del diritto reale, quindi esse potrebbero essere composte con l'obiettivo di implementare la costruzione del "trust" nel civil law.

Beninteso che è impossibile predire, se il *civil law* sia capace o no far meglio, ma può darsi che esso faccia lo stesso quanto fece il diritto inglese nel corso di reconcettualizzazione autonoma, basandosi sulle proprie fondamenta storiche, nonché sulle dottrine allora esistenti.

La via principale sarebbe di accogliere per la normalità dei casi la "proprietà fiduciaria" secondo il modello del diritto Germanico, cioè della cosiddetta "fiducia del tipo germanico". Si sa che esistono le due costruzioni della 'fiducia', cioè la fiducia romana e quella germanica. Nella costruzione romanistica chi acquista un bene con contratto fiduciario ne acquista la piena proprietà, perché il patto fiduciario ha efficacia meramente obbligatoria, perciò, in linea di principio, non è opponibile ai terzi. Quindi se il fiduciario, violando il patto, vende ad un terzo, questi acquista validamente, ed il fiduciante altro non potrà ottenere se non la condanna del fiduciante infedele al risarcimento dei danni.

Al contrario, secondo la costruzione *germanistica*, il potere giuridico del fiduciario è limitato da condizione risolutiva, e quindi *realmente*. Il contenuto della condizione può essere diverso, secondo la costituzione e fini del negozio. Ma talune condizioni ricorrono sempre: così quella per cui il diritto del fiduciario è destinato a ritornare al fiduciante se il fiduciario viola i suoi obblighi, disponendo di esso in contraddizione dello scopo stabilito, e l'altra che importa il ritorno del diritto al fiduciante in caso di morte o fallimento del fiduciario.

Il fiduciante o i suoi eredi potranno, col verificarsi della condizione, rivendicare il bene sia contro gli eredi del fiduciario in cui possesso esso è pervenuto, che contro chi l'ha acquistato in mala fede dal fiduciario infedele, ma anche contro il curatore fallimentare che lo abbia per fallimento del fiduciario incluso nella massa.

Così, a differenza della fiducia romana, in cui il fiduciario riceveva un potere giuridico dal punto di vista reale illimitato, e lo scopo per cui il diritto gli era trasferito operava solo indirettamente per la via del rapporto obbligatorio tra fiduciario e fiduciante; nel diritto germanico, invece, la determinazione dello scopo esercitava la sua influenza limitatrice direttamente nella sfera del potere giuridico del fiduciario, perché il diritto si acquistava condizionato risolutivamente. "Veniva così reso realmente inefficace ogni uso contrario allo scopo, il quale provocava un ritorno del bene al fiduciante o agli eredi, anche a danno del terzo acquirente".

Certo che la fiducia romana se protetta dalla tutela aquiliana dei crediti, in fin dei conti produrrebbe lo stesso effetto pratico contro i terzi, come la fiducia germanica. Ma anche in questo contesto mancherebbe una caratteristica importante della fiducia germanica, cioè la prevalenza del diritto del fiduciante sui diritti dei creditori del fiduciario nel caso di fallimento di quest'ultimo. Sotto questi profili la impiantazione della fiducia germanica nel dato ordinamento giuridico sembra più accettabile.

Tale costruzione risulta in partizione del diritto di proprietà tra il fiduciante ed il fiduciario, perché a quest'ultimo spettano tutte le facoltà di godere e disporre dei beni che spettano al proprietario, ma entro i limiti stabiliti dal patto fiduciario. Dall'altro lato, il diritto di proprietà del fiduciante si trasforma in un *dominium revocabile*, cioè, in una aspettativa che nel momento in cui il diritto di proprietà del fiduciario o di uno dei suoi successori si estingue, il diritto di proprietà del fiduciante riacquista automaticamente tutta la sua pienezza. Senza dubbio, il fiduciante conserva la facoltà di disporre della cosa, ma si intende che chi compera acquista solo la stessa aspettativa di ritorno della pienezza di questo diritto con la condizione risolutiva verificatasi.

Pare che la posizione del fiduciante nella fiducia germanica sia assolutamente paragonabile a quella del 'nudo proprietario', la pienezza del diritto di cui viene meno quando sull'oggetto del suo diritto siano costituiti diritti reali minori di più esteso contenuto, che (come l'enfiteusi) limitino fortemente la facoltà di godimento del proprietario. Non è casuale che finora la corrispondenza del diritto di proprietà e della stessa enfiteusi viene tradizionalmente considerata sotto il profilo della teoria di proprietà frammentata e poi divisa tra il nudo proprietario e l'enfiteuta, le radici di cui risalgono alle dottrine dei glossatori medievali. Nel quadro dello schema l'enfiteusi si presenta come una forma di proprietà – *dominio utile*, in antitesi con il diritto del nudo proprietario, considerato come *dominio diretto*.

Lo stesso concetto applicatosi alla fiducia germanica risulterebbe nella creazione della costruzione del *civil law* assolutamente corrispondente al 'trust' di common law. Ma va preferita anche la sua integrazione nel contesto della dottrina dei diritti reali formatasi sotto l'influsso della dogmatica più recente con la sua dedizione all'affermata unità del diritto di proprietà.

A questo scopo può servire anche l'esperienza storica del *civil law*. Il Codice Civile Generale Austriaco del 1811 conteneva una definizione della proprietà divisa applicabile per la riconciliazione del concetto dell'unità di questo diritto con l'idea della sua divisione tra le due persone. Il suo paragrafo 357 diceva:

“Il diritto sulla sostanza della cosa congiunto in una sola persona col diritto sugli utili è proprietà piena ed indivisa (*ungetheilt*). Se ad uno compete soltanto un diritto sulla sostanza della cosa, e ad un altro **con un diritto sulla sostanza** il diritto esclusivo sugli utili di essa, il diritto della proprietà si ritiene diviso e non pieno tanto per l’uno quanto per l’altro. Il primo si chiama proprietario diretto (*Obereigenthümer*), il secondo è proprietario utile (*Nutzungseigenthümer*)”.

La sottilità della definizione citata consiste nel fatto che essa da un lato promuoveva il concetto della proprietà divisa, ma dall’altro lato conservava l’unità del diritto di proprietà producendo la comproprietà *sui generis* del proprietario diretto e proprietario utile sulla sostanza della stessa cosa. Quindi la medesima cosa formando oggetto della comunione *pro indiviso* delle ambedue persone nel diritto di proprietà sotto il profilo dei rapporti di appartenenza (sostanza della cosa), restava in disponibilità esclusiva del proprietario utile in aspetto del godere della cosa e disporne nei limiti stabiliti dall’atto costitutivo dei detti rapporti.

Ci sembra che lo stesso schema applicato alla fiducia germanica sarebbe in grado di conciliarla con la dottrina dominante di *civil law* di origine pandettistico.

Però, bisogna tener conto che la concordanza della costruzione giuridica della ‘fiducia germanica’ con la dottrina dominante raggiunta nel detto schema di riconoscimento della comproprietà *sui generis* di proprietario diretto e di quello utile risulterebbe ovviamente in privazione del ‘trust continentale’ in tal modo costruito delle caratteristiche importanti e attrattive di questo istituto sotto il profilo del diritto fiscale e del diritto delle successioni, che oggi permettono di usare i ‘trust’ internazionali da un lato per ottimizzazione di tassazione e dall’altro lato per eludere l’applicazione delle norme imperative sulla riserva legittima dell’eredità.

Quindi si crede che sia la ‘fiducia germanica’, sia il concetto della tutela aquiliana dei crediti, altrettanto che le altre figure applicabili dal ‘magazzino strumentario’ della tradizione civilistica europea potrebbero essere scelti *ad hoc* per costruire qualcosa di simile al ‘trust’ per le situazioni nelle quali esso si usa nel diritto inglese, prendendo in considerazione la mancanza di uno schema universale essendo in grado di coprire tutti gli aspetti dell’applicazione dei ‘trust’ in *common law*. La scelta dello strumento dipenderebbe dagli scopi concreti pratici della costituzione dei rapporti fiduciari nel caso concreto.